

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. 009



DOC. INTERNO N.70335616 del 15/01/2018

Deliberazione n. 2/2018/PRSP



REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Diodoro VALENTE

Presidente

Grazia BACCHI

Consigliere

Massimo AGLIOCCHI

Primo Referendario (relatore)



Nella Camera di consiglio del 20 dicembre 2017

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO l'art. 79, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 con cui è stato approvato il Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che obbliga gli organi di revisione degli enti locali ad inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTI gli artt. 3 e 11-bis del Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO il DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L e successive modifiche recante il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol;

VISTA la deliberazione n. 73/2017/PRSP di questa Sezione regionale di controllo con la quale sono state rilevate varie criticità nel rendiconto 2015 del Comune di Isera (Tn) ed è stata chiesta l'adozione di specifiche misure correttive entro il termine di 60 giorni in applicazione dell'art. 148-bis del D.lgs. n. 267/2000 (Tuel);

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Isera (Tn) e dall'organo di revisione con nota prot. 5793/5 d.d. 3 ottobre 2017 (prot. Sezione controllo n. 1798 d.d. 4 ottobre 2017) e con nota 6990/4 d.d. 28 novembre 2017 (prot. Sezione controllo n. 2221 d.d. 29 novembre 2017) in riscontro alla deliberazione appena citata;

VISTE le note istruttorie prot. n. 2247 di data 7 dicembre 2017 e prot. n. 2264 di data 12 dicembre 2017 con le quali il Magistrato istruttore ha richiesto ulteriori elementi informativi e chiarimenti;

ESAMINATA la documentazione inviata dal Comune di Isera (Tn) e dall'organo di revisione con nota n. 7428/4.0 di data 14 dicembre 2017 (prot. Sezione controllo n. 2275 di data 15 dicembre 2017) in riscontro alle suddette note del Magistrato istruttore;

VISTA l'ordinanza n. 14 di data 15 dicembre 2017, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, Primo Referendario Massimo Agliocchi, ed esaminata la documentazione agli atti;

considerato in fatto e in diritto

1. Nell'ambito del controllo sul rendiconto 2015 del Comune di Isera (Tn), condotto ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, questa Sezione di controllo con la deliberazione n. 73/2017/PRSP ha accertato varie criticità, disponendo che il Comune adotti le misure correttive necessarie per:

- 1) attuare la puntuale verifica dei residui accertati al 31.12.2015, con particolare riferimento ai residui attivi, verificando quali di essi dovevano già essere annullati con la revisione ordinaria sulla base delle leggi regionali in materia di contabilità dei Comuni (TULROC d.P.G.R. 4/1999-L), nonché del regolamento di contabilità dell'Ente, e conseguentemente apportare i correttivi eventualmente necessari al piano di rientro dal disavanzo di amministrazione, prevedendo:
 - a) il rientro della quota del correlato disavanzo sulla base delle norme ordinarie, e cioè art. 20 TULROC della Regione Trentino Alto Adige, regolamento comunale e artt. 188 e 193 del D.lgs. 267/2000;
 - b) mantenendo imputata al Piano di rientro trentennale la quota del disavanzo derivante esclusivamente dal riaccertamento straordinario dei residui al 1.1.2016 per effetto dell'applicazione dell'articolo 3, commi 7 e seguenti, del D.lgs. n. 118/2011 e sue ss.mm.;
- 2) provvedere alle variazioni del bilancio che si rendessero di conseguenza necessarie in relazione agli esiti della verifica di cui al punto 1), e al contempo adottando tutte le misure necessarie per assicurare in modo strutturale gli equilibri di bilancio, sia sul versante delle entrate che su quello delle spese, in particolare correnti, e quindi una situazione di effettivo e costante equilibrio economico-finanziario, in particolare della parte corrente del bilancio;

- 3) adottare le misure necessarie per rendere solo occasionale il ricorso ad entrate non ripetitive per ripristinare l'equilibrio, e per migliorare il livello delle riscossioni delle entrate proprie, soprattutto in relazione alla complessiva difficile situazione finanziaria dell'ente, anche al fine di evitare future tensioni di cassa;
- 4) impedire il reiterato ricorso alle anticipazioni di tesoreria che determinino il formarsi di scoperti di cassa non rimborsati a fine esercizio;
- 5) assicurare accantonamenti adeguati del fondo rischi, al fine di poter fronteggiare eventuali passività potenziali, in particolare con riferimento alla definizione del contenzioso con l'Autobrennero S.p.A., e provvedendo al correlato adeguamento del bilancio dell'Ente;
- 6) completare l'aggiornamento dell'inventario comunale;
- 7) monitorare costantemente la situazione debitoria dell'Ente, tenuto conto che l'operazione di estinzione anticipata dei mutui, promossa dalla Provincia autonoma di Trento, implica la necessaria restituzione delle somme assegnate all'Ente;
- 8) rielaborare il piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette ed indirette, procedendo altresì all'attuazione di quanto previsto in particolare dagli articoli 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche), 24 (Revisione straordinaria delle partecipazioni) e 26 (Disposizioni transitorie) del decreto legislativo 19/08/2016, n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (in ottemperanza alla sentenza n. 251/2016 della Corte costituzionale).

Nella medesima deliberazione la Sezione ha inoltre disposto che, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 148-bis del D.lgs. 267/2000 e sue ss.mm., i provvedimenti e le misure correttive del Piano di rientro dal disavanzo di amministrazione, adottate dall'Ente in esito a quanto indicato al punto 1), dovranno essere trasmesse alla Sezione entro sessanta giorni dalla comunicazione all'Ente della deliberazione medesima e che i provvedimenti e le misure di cui ai restanti punti della deliberazione, finalizzati a rimuovere le ulteriori criticità evidenziate, dovranno essere comunicati alla Sezione, contestualmente alla loro pubblicazione, e saranno valutati nell'ambito del procedimento di controllo sul rendiconto 2016 e sul bilancio preventivo 2017/2019.

2. Pertanto, in ottemperanza a quanto disposto dalla ridetta deliberazione n. 73/2017/PRSP l'Amministrazione comunale ha provveduto ad adottare ed a trasmettere alla Sezione, entro il suddetto termine di sessanta giorni, i seguenti atti:

- Deliberazione di Giunta comunale n. 132 d.d. 14 novembre 2017 avente ad oggetto: *"Presa d'atto delle risultanze contabili di riaccertamento straordinario dei residui in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione n. 73 del 21.09.2017 della Corte dei conti - Sezione di controllo per il Trentino Alto Adige ed in modifica della deliberazione di Giunta comunale n. 81 d.d. 30.06.2016"*;
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 37 d.d. 27 novembre 2017 avente ad oggetto: *"Piano di rientro approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 25.07.2016 e n. 31 del 24.11.2016. Revisione in ossequio alla deliberazione n. 73/2017/PRSP della Corte dei conti Sezione di controllo per il Trentino Alto Adige. Modifiche"*;
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 38 d.d. 27 novembre 2017 avente ad oggetto: *"Articoli 175 e 193 del D.lgs. 18 agosto 2000 - Variazione di assestamento generale bilancio di previsione 2017/2019 e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio"*;

In sostanza, il Comune, con la citata prima deliberazione (Giunta comunale n. 132/2017), ha effettuato un nuovo riaccertamento dei residui determinando la quota di residui, in particolare attivi, che andava eliminata già al 31 dicembre 2015 in applicazione delle pregresse norme di contabilità, rispetto alla parte dei residui che, invece, doveva essere reimputata o eliminata al 1 gennaio 2016 in applicazione delle nuove regole contabili dell'armonizzazione. Da tale attività contabile è necessariamente derivata una nuova scomposizione del disavanzo di amministrazione, che è stato perciò quantificato in euro -820.255,18 da ripianare in un periodo triennale come disposto dagli articoli 188 e 193 del Tuel (D.lgs. n. 267/2000), ed in euro -152.200,00 da ripianare in un periodo trentennale come consentito dall'art. 3, commi 7 e ss. del D.lgs. n. 118/2011 a seguito del riaccertamento straordinario. È stato quindi riapprovato l'allegato n. 5/2 al D.lgs. n. 118/2011 *"Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui"* dal quale emerge che al 31 dicembre 2015 il risultato di amministrazione era già negativo per euro -820.255,18 (il precedente prospetto approvato con la deliberazione di Giunta comunale di riaccertamento straordinario n. 81/2016 evidenziava, invece, alla medesima data del 31 dicembre 2015 un risultato di amministrazione positivo per euro 158.130,65).

Come è stato già evidenziato dalla Sezione nella deliberazione n. 73/2017/PRSP il disavanzo complessivo di euro -972.455,18 era stato dall'Ente in un primo momento ripianato in un periodo di 5 anni in rate annue costanti e successivamente in un periodo di 30 anni (sempre in rate annue costanti), imputandolo, pertanto, interamente a riaccertamento straordinario e beneficiando quindi del più lungo periodo di ripiano consentito dall'art. 3, c. 16, del D.lgs. n. 118/2011.

Da tale nuova scomposizione del disavanzo di amministrazione è quindi derivata la necessità di modificare il piano di rientro che, infatti, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 37/2017, è stato rielaborato nel modo seguente:

PIANO DI RISANAMENTO IN 3 ANNI (A DECORRERE DAL 2016) PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI EURO -820.255,18

Elenco risorse da destinare al piano di risanamento - periodo 2016/2018

Quota di miglioramento risultato di amministrazione armonizzata al 31/12/2016 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 dd. 2/8/2017 (già decurtata della somma di Euro 5.073,33 utilizzate per il ripiano del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui.

Quota a carico del bilancio comunale da finanziare con entrate correnti

Proventi derivanti dall'alienazione reti elettriche (art. 18 e 28 comma 3 TULROD DPR 28.5.1999 n. 4/1 e s.m.)

Totali per anno
Totale generale

2016	2017	2018
€ 165.470,63		
	€ 27.341,84	
		€ 627.442,71
€ 165.470,63	€ 27.341,84	€ 627.442,71
€ 820.255,18		

(Fonte: allegato 1 deliberazione n. 37 del Consiglio comunale di Isera del 27 novembre 2017)

PIANO DI RISANAMENTO IN 30 ANNI A RATE ANNUALI COSTANTI (A DECORRERE DAL 2016) PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI EURO -152.200,00

Calcolo rata annuale per copertura disavanzo in 30 anni

Euro 152.200,00 diviso 30 Euro 5.073,33 quota annuale a carico del bilancio comunale da finanziare con entrate correnti

(a decorrere dall'esercizio 2016)

Quota di miglioramento risultato di amministrazione armonizzata al 31/12/2016 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28

Quota a carico del bilancio comunale da finanziare con entrate

	2016	2017	2018	2019
C	5.073,33			
		€ 5.073,33	€ 5.073,33	€ 5.073,33

(Fonte: allegato 2 deliberazione n. 37 del Consiglio comunale di Isera del 27 novembre 2017)

Nel piano sono state individuate le fonti di copertura del disavanzo precisando che il risanamento della quota di disavanzo di euro -820.255,18 avviene con l'utilizzo delle seguenti risorse:

anno 2016: quota disavanzo euro 165.470,63 coperta da una parte del miglioramento del risultato di amministrazione armonizzato al 31 dicembre 2016, come risultante dal rendiconto 2016 approvato dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 28/2017;

anno 2017: quota disavanzo euro 27.341,84 finanziata con entrate correnti;

anno 2018: quota disavanzo euro 627.442,71 finanziata con i proventi derivanti dall'alienazione delle reti elettriche.

Per quanto attiene, invece, il disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario, pari a euro -152.200,00 è stata disposta la copertura in 30 rate costante annuali di euro 5.073,33, finanziate nel 2016 con la parte restante del miglioramento del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 e per gli anni successivi con entrate correnti.

Infine, con la deliberazione n. 38/2017 è stata data attuazione alle ridette deliberazioni approvando la necessaria e conseguente variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2017/2019 e la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Sui citati provvedimenti comunali l'organo di revisione ha rilasciato pareri favorevoli evidenziando, peraltro, che la copertura del disavanzo, quota anno 2018, si fonda sull'entrata straordinaria derivante dall'alienazione delle reti elettriche e, quindi, prosegue il revisore, il giudizio positivo è "sospensivamente condizionato" alla concretizzazione dell'introito nelle casse comunali.

Il Comune ha inoltre trasmesso l'accordo transattivo e di risoluzione rep. n. 29 d.d. 26 settembre 2017 tra la società Autostrada del Brennero spa ed il Comune di Isera al fine di dirimere la controversia giudiziaria sorta tra le parti in ordine ai reciproci rapporti economici connessi alla realizzazione ed allo sfruttamento di una barriera antirumore con impianto fotovoltaico. Tale vicenda, come rilevato nella deliberazione della Sezione n. 73/2017/PRSP, costituiva una significativa passività potenziale (per circa 2 milioni di euro) e poteva avere rilevanti riflessi negativi sugli equilibri di bilancio dell'Ente, già in precarie condizioni per le criticità già esposte.

3. A fronte di tali atti e documenti trasmessi dal Comune, il Magistrato istruttore ha formulato due richieste istruttorie d.d. 7 e 12 dicembre 2017, con le quali sono stati richiesti i seguenti ulteriori elementi informativi:

- 1) stato attuale della procedura di cessione/voltura alla società Autostrada del Brennero spa della convenzione d.d. 11.9.2010 intercorrente tra GSE e il Comune di Isera, nonché allo stato del procedimento autorizzatorio/approvativo da parte del GSE, come previsto dai punti 4 e 5 del suddetto accordo transattivo d.d. 26 settembre 2017;
- 2) stato attuale della procedura di alienazione delle reti elettriche di proprietà comunale;
- 3) determinazione e fonti del miglioramento – pari ad euro 170.543,96 – del risultato di amministrazione armonizzato al 31.12.2016;
- 4) criteri di quantificazione del fondo rischi per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, con trasmissione della valutazione di congruità dell'organo di revisione;

- 5) relazione in ordine alla possibilità di utilizzo di proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili (reti elettriche comunali) per la copertura del disavanzo di parte corrente.

Il Comune ha risposto ai quesiti con nota d.d. 14 dicembre 2017 e l'organo di revisione ha trasmesso, con nota di pari data, la valutazione di congruità dell'accantonamento a fondo rischi e contenzioso nei bilanci 2016, 2017 e 2018 esprimendo un giudizio positivo sulla quantificazione del fondo effettuata dall'Ente, tenuto conto, in particolare, della "ragionevole certezza" che l'accordo transattivo con Autostrada del Brennero spa venga definitivamente concretizzato.

4. Tanto premesso, dal punto di vista della ricostruzione dei fatti e della vicenda finanziaria contabile, la Sezione deve ora occuparsi della valutazione, ai sensi dell'art. 148-bis del Tuel, delle misure correttive adottate dall'Ente al fine di rimuovere le irregolarità e ripristinare gli equilibri di bilancio. In particolare, tenuto conto di quanto disposto nella deliberazione di questa Sezione n. 73/2017/PRSP il giudizio va espresso, in questa sede, sui provvedimenti con cui il Comune ha rielaborato il piano di rientro dal disavanzo di amministrazione.

5. Va, in primo luogo, rilevato che l'Ente ha correttamente ottemperato, entro il termine assegnato, a quanto disposto con la ridetta deliberazione di questa Sezione n. 73/2017/PRSP adottando un nuovo atto di riaccertamento dei residui dal quale è emersa la scomposizione del disavanzo di amministrazione in due distinte quote, da risanare, come sopra visto, in parte (euro 820.255,18) in un periodo di 3 anni (ex art. 188 e 193 del Tuel), ed in altra parte (euro 152.200,00) in 30 anni in applicazione dell'art. 3, c. 7 e ss., del D.lgs. n. 118/2011. Ne è conseguita la modifica e la rielaborazione del piano di rientro (precedentemente approvato con deliberazioni di Consiglio comunale n. 22/2016 e 31/2016) con individuazione delle fonti di copertura del disavanzo di amministrazione e la connessa variazione del bilancio 2017/2019 al fine di dare attuazione a quanto deliberato.

6. In particolare, proprio in ordine alle fonti di copertura del disavanzo individuate dall'Ente, la Sezione ritiene necessario esaminare la problematica sollevata dal Magistrato istruttore in merito alla possibilità, o meno, di utilizzo dei proventi derivanti da alienazione di beni

patrimoniali disponibili (reti elettriche comunali) per la copertura dello squilibrio di parte corrente.

Va perciò necessariamente esaminato quanto disposto dall'art. 193, c. 3, del Tuel, in base al quale:

"Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale".

Analogamente, anche l'art. 188, c. 1, del Tuel dispone quanto segue:

"Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale".

7. Al riguardo l'Ente e l'organo di revisione hanno fornito in istruttoria la propria tesi interpretativa, che viene di seguito testualmente riportata:

"Quanto ai chiarimenti richiesti con la nota integrativa del 12.12.2017 prot. n. 2264 circa la legittimità dell'utilizzo delle entrate derivanti dalle cessioni di cui al punto 2 (alienazioni reti elettriche comunali) per finanziare la copertura del disavanzo come previsto dalla deliberazione consiliare 38 del 27.11.2017, si riferisce che in sede di istruttoria della medesima deliberazione è stata fatta una lettura rigorosa della norma richiamata (art. 193 c.3 del TUEL) anche mediante confronto informale con gli uffici del Servizio Autonomie locali della P.A.T.

Da una logica interpretazione della norma in parola si evince che l'inciso fra le virgole "ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione" rappresenta una specificazione e limite del passaggio precedente in cui si dispone che possono essere

utilizzate le possibili economie di spesa e tutte le entrate. Dunque le parole successive del periodo "nonché i proventi derivanti da alienazione dei beni patrimoniali disponibili" si pongono in congiunzione con le parole "tutte le entrate" per dire anche i proventi derivanti da alienazione dei beni patrimoniali disponibili.

Se non fosse così vorrebbe dire che i disavanzi dovrebbero essere distinti fra quello derivante da squilibrio corrente e quello derivante da squilibrio di parte straordinaria e che quest'ultima mai possa essere utilizzata per ripianare disavanzi di parte corrente.

La norma in commento pone un obiettivo fondamentale che mira a ripristinare il pareggio di bilancio in un arco temporale dato, ossia il ripiano del disavanzo consentendo l'utilizzo di tutte le entrate senza specificare che siano solo quelle correnti perché altrimenti il legislatore lo avrebbe aggiunto dopo le parole "tutte le entrate". D'altra parte è notorio come spesso, in caso di forte indebitamento, per gli enti l'alienazione di beni patrimoniali è una ricorrente ed invocata misura per ripianare, in modo più efficace (perché di dimensioni importanti e perché di più facile realizzo). D'altra parte in via ordinaria i proventi da alienazione di beni patrimoniali non hanno vincolo di scopo e quindi non sono assimilabili ad altre entrate di parte capitale che molto spesso sono vincolate agli investimenti, quando non anche a specifiche tipologie di investimenti. Diversamente in situazioni di disavanzo significativo e strutturale un rientro triennale sarebbe improbo realizzarlo con le sole maggiori entrate correnti o minori spese correnti.

I soli vincoli della norma in argomento sono il non utilizzo assoluto dell'assunzione di mutui (evitare nuovo oneroso indebitamento perché comunque aggrava la spesa corrente) e delle entrate con specifico vincolo di destinazione. Per le altre entrate in conto capitale invece il limite consiste nell'impiego per soli squilibri di parte capitale".

8. La Sezione non condivide tali argomentazioni e ritiene, invece, necessario conformarsi al principio di diritto espresso dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 14/SEZAUT/2013/QMIG in base al quale:

"I proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili non possono avere destinazione diversa da quelle indicate negli artt. 1, comma 443 della legge di stabilità 2013 e 193, comma 3, del TUEL, come modificato dall'art. 1, comma 444 della legge di stabilità 2013, salvo i casi contemplati dal TUEL in materia di dissesto (art. 255) e di accesso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e

per le finalità di cui all'art. 243-bis del TUEL, casi nei quali detti proventi concorrono a finanziare l'intera massa passiva".

In sostanza, la Sezione delle Autonomie (cfr., in senso conforme, anche Sezione controllo Umbria, deliberazione n. 128/PAR/2013) ha ritenuto imprescindibile il vincolo di destinazione delle risorse provenienti dal patrimonio al finanziamento dello squilibrio di bilancio della sola parte capitale, consentendo una deroga a tale regola, in via eccezionale, solo nei casi di dissesto (art. 255 del Tuel) e di pre dissesto con accesso al fondo di rotazione (art. 243-bis e art. 243-ter del Tuel). Il quadro desumibile dalla vigente normativa evidenzia perciò la volontà del legislatore nazionale di *"rafforzare la virtuosità nella gestione del bilancio degli enti locali, ponendo il divieto ineludibile della destinazione di risorse provenienti dal patrimonio al finanziamento della parte corrente"*.

Infine, sul punto, la Sezione rileva che l'art. 183 del Tuel è stato espressamente recepito anche nell'ordinamento locale dall'art. 49, c. 2, della legge provinciale n. 18/2015 e deve, pertanto, ritenersi non più applicabile l'art. 20, c. 3, del d.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L e ss. mm. che, nel previgente regime contabile regionale, non recava il vincolo dei proventi da alienazione dei beni patrimoniali disponibili al finanziamento del solo squilibrio di parte capitale.

9. In conclusione, la Sezione ritiene non ammissibile, per le motivazioni appena evidenziate, la copertura della quota di disavanzo di euro 627.442,71 di competenza dell'esercizio 2018, nella parte in cui deriva da uno squilibrio di parte corrente, con i proventi derivanti dall'alienazione delle reti elettriche comunali.

Ne deriva che l'Ente dovrà individuare altre idonee fonti di copertura del disavanzo di amministrazione, quota imputata all'esercizio 2018, per la parte del disavanzo riferita allo squilibrio di parte corrente.

10. Per completezza, va infine preso atto favorevolmente del raggiunto accordo transattivo con la società Autostrada del Brennero spa che, peraltro, come osservato dallo stesso Ente, necessita di vari passaggi amministrativi affinché le reciproche pretese siano definitivamente abbandonate. Inoltre, va rimarcato che l'efficacia stessa della transazione è subordinata e condizionata al perfezionarsi di detti passaggi amministrativi, da realizzarsi *"inderogabilmente entro e non oltre il 30 giugno 2018"* (v. punto 5 della transazione).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige,

sede di Trento

ACCERTA

la non corretta copertura del disavanzo di amministrazione, quota di competenza 2018, per le motivazioni indicate in delibera, nella parte in cui è stato previsto l'impiego dei proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili (reti elettriche comunali) per far fronte allo squilibrio di parte corrente

DISPONE

che l'Amministrazione comunale adotti le misure correttive necessarie per individuare idonee fonti di copertura della quota di disavanzo di competenza 2018.

I provvedimenti e le misure correttive adottate dall'Ente in esito alla presente deliberazione dovranno essere comunicati a questa Sezione regionale di controllo entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente deliberazione.

ORDINA

la trasmissione, a cura della Segreteria della Sezione, di copia della presente deliberazione:



- al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Isera (Tn);
- alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, alla Provincia autonoma di Trento ed al Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia di Trento.

Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Isera.

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2017.

Il Magistrato relatore

Massimo AGLIOCCHI



Il Presidente

Diodoro VALENTE



Depositata in segreteria il 15 GEN 2018

Il Dirigente

Tommaso Panza

